Contributi INPS dei soci di srl nella Gestione commercianti: requisiti dell'iscrizione, avvisi di addebito e utili non distribuiti

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato 9 novembre 2026

Il socio di una srl può ricevere dall'INPS la comunicazione di un'iscrizione d'ufficio alla Gestione degli esercenti attività commerciali e, in seguito, un avviso di addebito per i contributi di più annualità, con sanzioni civili e interessi. L'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo: se non è pagato entro sessanta giorni dalla notifica, l'agente della riscossione può procedere a espropriazione forzata, mentre il termine per l'opposizione davanti al giudice del lavoro è di quaranta giorni. Il rischio economico riguarda sia il socio che lavora nella società, quando la base contributiva è determinata in modo contestabile, sia il socio, anche amministratore, che nella società non presta alcuna attività lavorativa.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'iscrizione non deriva dalla sola qualità di socio né dalla sola carica di amministratore, e che la prova dei relativi presupposti spetta all'INPS. Con quindici sentenze della Sezione lavoro depositate tra il 16 e il 25 settembre 2026 e con un'ordinanza conforme del 20 ottobre 2026, la Corte di cassazione ha inoltre escluso dalla base contributiva gli utili prodotti dalla società e non distribuiti, in assenza di opzione per la trasparenza fiscale. Le istruzioni dell'INPS, anteriori a queste pronunce, non risultano modificate.

Perché è utile una verifica preventiva

La ricostruzione della posizione prima che l'Istituto formuli la propria pretesa consente in particolare di:

- accertare se i presupposti dell'iscrizione sussistono davvero e, in caso contrario, raccogliere per tempo i documenti che descrivono l'attività effettivamente svolta;
- calcolare la base contributiva secondo le istruzioni dell'INPS e secondo il principio della Cassazione, misurando l'esposizione e il rischio di contestazione;
- evitare di dover preparare la difesa nei soli quaranta giorni disponibili per l'opposizione all'avviso di addebito;
- limitare, ove possibile, l'incidenza di sanzioni civili e interessi, che crescono con il tempo trascorso dalla scadenza originaria.

Presupposti dell'iscrizione del socio di srl

L'obbligo di iscrizione è disciplinato dall'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160. Per il socio di srl, che è esonerato dal requisito della piena responsabilità dell'impresa, rilevano in particolare l'organizzazione o la direzione dell'impresa prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, oltre al possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni ove richiesti.

L'obbligo non deriva dalla sola qualità di socio né dalla sola carica di amministratore. La giurisprudenza di legittimità lo riconnette alla partecipazione del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il semplice apporto al capitale, senza attività lavorativa nella società, non lo determina. Il principio è richiamato dalla Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25377, con rinvio a Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790 e 19 agosto 2024, n. 22901. Secondo Cass., sez. lav., ord. 27 gennaio 2021, n. 1759, la qualifica di socio di una società di capitali, che partecipa allo scopo sociale tramite il conferimento del capitale, non è di per sé significativa dell'esercizio di una diretta attività commerciale nell'azienda.

Quanto al contenuto dei requisiti, Cass., sez. lav., sent. 21 febbraio 2017, n. 4440 e sent. 7 marzo 2017, n. 5690 richiedono una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, all'attività operativa aziendale, valutata in senso relativo e soggettivo: con riguardo alle attività lavorative svolte dal socio nell'ambito dell'oggetto sociale, al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, e non in confronto con gli altri fattori produttivi dell'impresa. Nello stesso senso si è espressa Cass., sez. lav., ord. 19 luglio 2018, n. 19273.

Coerentemente, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali nella quale il socio non presta attività lavorativa non concorrono alla base imponibile di chi sia iscritto alla Gestione ad altro titolo. Nello stesso senso si esprime l'INPS, richiamando la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, nella circolare n. 62 del 27 maggio 2026.

La sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza costituisce una questione di fatto, da ricostruire con riguardo all'attività effettivamente svolta dal socio nella società. La documentazione disponibile assume rilievo sia nella fase di accertamento da parte dell'Istituto sia nell'eventuale giudizio.

Socio amministratore che non lavora nella società

La carica di amministratore e il lavoro aziendale operano su piani giuridici distinti. Secondo Cass., sez. lav., ord. 2 maggio 2018, n. 10426, il socio amministratore di srl che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza è tenuto all'iscrizione alla Gestione commercianti; se si limita a esercitare l'attività di amministratore, è iscritto alla sola Gestione separata dell'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi percepiti per l'incarico. La prima attività è diretta alla realizzazione dello scopo sociale; la seconda all'esecuzione del contratto di società, attraverso le funzioni di gestione, di impulso e di rappresentanza.

La stessa pronuncia precisa che la partecipazione al lavoro aziendale può consistere anche in un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, purché distinta dalle funzioni proprie della carica. La distinzione richiede quindi un esame concreto: la convocazione dell'assemblea, la predisposizione e la sottoscrizione del progetto di bilancio con l'ausilio dei consulenti e la rappresentanza legale rientrano, di regola, nelle funzioni dell'organo amministrativo; la gestione diretta e continuativa di acquisti, vendite o dell'operatività

quotidiana può invece costituire indice di lavoro aziendale, da valutare in concreto: i rapporti con clienti e fornitori e la vigilanza sull'andamento dell'impresa sono stati ricondotti, in alcuni casi, alle funzioni dell'amministratore (Cass., ord. n. 1759/2021) e, in altri, al lavoro aziendale (Cass. n. 5690/2017).

Nella pratica assumono rilievo, a titolo esemplificativo:

- le deleghe operative conferite a dipendenti, collaboratori o soggetti terzi e il loro effettivo esercizio;
- l'affidamento a professionisti esterni della contabilità e degli adempimenti amministrativi;
- la frequenza e le ragioni della presenza del socio presso la sede della società;
- le altre attività lavorative del socio, alle quali va riferito il giudizio di prevalenza.

Socio che risiede o lavora prevalentemente all'estero

La residenza all'estero non esclude, di per sé, l'obbligo contributivo in Italia, che dipende dallo svolgimento del lavoro aziendale nella società italiana. Lo svolgimento, in un altro Stato, di un'attività lavorativa principale e continuativa costituisce tuttavia un elemento di fatto rilevante: poiché la prevalenza si misura sul complesso delle attività lavorative del socio, un'attività estera prevalente per tempo e reddito, unita a una presenza in Italia limitata agli adempimenti della carica, rende difficilmente configurabile una partecipazione abituale e prevalente al lavoro della società.

Il quadro di coordinamento dipende dallo Stato in cui si svolge l'altra attività:

- nei rapporti con gli Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e con la Svizzera, il regolamento (CE) n. 883/2004 assoggetta la persona alla legislazione di un solo Stato (art. 11). Per chi esercita attività autonome in più Stati è competente lo Stato di residenza, se vi si svolge una parte sostanziale dell'attività, altrimenti lo Stato in cui si trova il centro di interessi; per chi è lavoratore dipendente in uno Stato e autonomo in un altro è competente lo Stato dell'attività subordinata (art. 13, parr. 2 e 3). Se la legislazione applicabile è quella di un altro Stato, i contributi alla Gestione commercianti non sono dovuti. La determinazione è richiesta all'istituzione dello Stato di residenza (art. 16 del regolamento (CE) n. 987/2009), e il documento portatile A1

rilasciato dall'istituzione competente vincola l'INPS finché non sia ritirato o dichiarato non valido dall'istituzione che lo ha emesso (art. 5 del regolamento n. 987/2009; Corte di giustizia UE, 6 settembre 2018, C-527/16), salvo i casi di frode;

- nei rapporti con il Regno Unito, dal 2021 si applica il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (INPS, circolare n. 71 del 27 aprile 2021);
- con gli altri Stati extra UE legati all'Italia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, valgono le regole della singola convenzione, che non sempre riguardano i lavoratori autonomi;
- con gli Stati extra UE privi di convenzione o accordo, non opera alcun meccanismo di coordinamento: l'obbligo in Italia si valuta secondo la sola legge italiana, e la contribuzione versata all'estero può rilevare come elemento di prova dell'attività svolta, non come causa di esonero.

L'elenco aggiornato degli Stati extra UE convenzionati con l'Italia è pubblicato dall'INPS. La documentazione dell'attività estera (certificazioni di residenza fiscale, iscrizioni professionali, dichiarazioni dei redditi e attestazioni dei contributi versati nell'altro Stato) va predisposta con traduzione, ove necessaria, prima di un eventuale contenzioso.

Onere della prova a carico dell'INPS

Nei giudizi sull'iscrizione alla Gestione commercianti, l'INPS deve provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, e in particolare la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Con l'ordinanza 15 agosto 2025, n. 23337, pronunciata con riguardo a un socio accomandatario di sas, la Corte ha ribadito che la sola qualità di socio non è sufficiente, che la prova grava sull'Istituto e che la dichiarazione dei redditi non determina, di per sé, un'inversione dell'onere probatorio.

L'iscrizione d'ufficio fondata soltanto sui dati del Registro delle imprese, sulla compagine sociale o sulle dichiarazioni fiscali non dimostra quindi, da sola, lo svolgimento del lavoro aziendale. Il socio ha comunque interesse a offrire elementi contrari precisi, anche mediante prova testimoniale, dato che il giudice valuta l'insieme delle risultanze.

Avviso di addebito: opposizione e sospensione

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le somme dovute all'INPS sono riscosse mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che contiene l'intimazione al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. In caso di mancato o ritardato pagamento, le sanzioni civili e le somme aggiuntive sono calcolate fino alla data del pagamento (art. 30, comma 13, del D.L. n. 78/2010), nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Contro la pretesa nel merito è ammessa l'opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica, secondo l'art. 24, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, applicabile all'avviso di addebito per effetto del richiamo dell'art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice può sospendere l'esecuzione per gravi motivi; la richiesta si fonda, di regola, sulla consistenza delle ragioni dell'opposizione e sul pregiudizio derivante dalla riscossione coattiva. Il provvedimento di sospensione va notificato all'agente della riscossione.

Il termine è perentorio: decorsi i quaranta giorni, il credito contributivo diviene non più contestabile nel merito, anche quando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione sia accertata in un diverso giudizio (Cass., sez. lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25694). La scadenza non modifica invece il termine di prescrizione del credito (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'art. 24 è trasferita nell'art. 131 del testo unico approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, applicabile anche all'avviso di addebito in forza della disposizione di coordinamento dell'art. 242 del medesimo testo unico.

Socio lavoratore che riveste anche la carica di amministratore

Il socio che presta attività lavorativa nella società può ricoprire anche l'incarico di amministratore con compenso. L'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha interpretato autenticamente l'art. 1, comma 208, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel senso che il criterio dell'attività prevalente non si applica ai rapporti per i quali è prevista

l'iscrizione alla Gestione separata. La disposizione consente quindi la concorrenza delle due posizioni previdenziali, quando ne ricorrono i rispettivi presupposti.

La base imponibile, le aliquote e gli adempimenti della Gestione separata riferiti al compenso dell'amministratore, e la posizione dell'amministratore privo della qualità di socio, richiedono una verifica distinta.

Base imponibile: disciplina e istruzioni dell'INPS

Il contributo è dovuto anzitutto sul minimale di reddito annuo. Per la parte eccedente, l'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 commisura il contributo alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.

Per il socio di srl, la circolare INPS n. 62/2026, al paragrafo dedicato al reddito imponibile del quadro RR, indica come base, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, la parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero la quota di reddito attribuita al socio in caso di trasparenza. La circolare richiama le precisazioni della circolare n. 102 del 12 giugno 2003. Essa non menziona espressamente gli utili non distribuiti; il criterio indicato prescinde tuttavia dalla distribuzione e corrisponde alla lettura applicata dall'Istituto anteriormente alle pronunce di settembre 2026.

Il principio affermato dalla Cassazione nel 2026

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e con le altre pronunce della Sezione lavoro depositate il 16, 17, 21 e 25 settembre 2026 (nn. 25377-25383, 25465-25467, 25628-25630 e 25780-25781), la Corte ha affermato che il socio di srl tenuto all'iscrizione alla Gestione commercianti versa il contributo sulla parte del reddito d'impresa della società a lui attribuita e da lui dichiarata ai fini IRPEF. L'ordinanza n. 27343 del 20 ottobre 2026 si è conformata alla medesima motivazione.

Secondo la Corte, il reddito della società è imputato al socio, e può essere da questi dichiarato ai fini IRPEF, soltanto con la percezione degli utili oppure con l'opzione della società per il regime di trasparenza degli artt. 115 e 116 TUIR. In difetto di tali presupposti,

il reddito resta riferibile alla società, assoggettata a IRES, e non concorre alla base contributiva del socio.

Dalla motivazione della sentenza n. 25377/2026 risultano inoltre i seguenti elementi:

- gli utili accantonati a riserva, in assenza di opzione per la trasparenza, sono estranei alla base imponibile oltre il minimale;
- la mancata distribuzione degli utili non è, di per sé, indice di un intento elusivo, potendo dipendere da ragioni imprenditoriali diverse;
- i contributi commisurati al minimale restano dovuti;
- grava sull'INPS l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio, per avvenuta percezione degli utili o per opzione della società per la trasparenza.

Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni.

Presupposti e limiti dell'orientamento

Il principio opera congiuntamente a due condizioni: gli utili non devono essere stati distribuiti e la società non deve avere optato per la trasparenza fiscale. In presenza dell'opzione, il reddito è imputato al socio in proporzione alla sua quota indipendentemente dalla distribuzione e concorre alla base contributiva. La percezione degli utili è, secondo la Corte, l'altra condizione che determina l'imputazione del reddito al socio; la misura della base in caso di distribuzione resta tuttavia da definire (si veda oltre).

Restano aperti alcuni profili. Le pronunce non definiscono in modo specifico la misura della base in caso di distribuzione parziale degli utili, né il coordinamento con le modalità di tassazione dei dividendi percepiti dalla persona fisica, di regola soggetti a ritenuta a titolo d'imposta e non indicati nella dichiarazione IRPEF (art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Tali aspetti richiedono una valutazione riferita alla singola posizione.

L'orientamento della Corte non ha effetti automatici sulle istruzioni dell'Istituto. Al 9 novembre 2026 non risultano circolari o messaggi dell'INPS che modifichino le indicazioni della circolare n. 62/2026. La determinazione dei contributi secondo il principio della Cassazione, in difformità da tali istruzioni, comporta pertanto il rischio di richieste di

pagamento da parte dell'Istituto e del conseguente contenzioso, nel quale la posizione del contribuente dovrà essere sostenuta sulla base dei presupposti sopra indicati. La scelta richiede una ricostruzione documentata delle delibere sugli utili, delle distribuzioni effettuate e dell'eventuale opzione per la trasparenza.

Presupposti, termini e modalità di eventuali domande di rimborso dei contributi versati in passato sugli utili non distribuiti richiedono un esame specifico, senza che possano assumersi esiti o scadenze uniformi.

Valori e scadenze 2026 della Gestione commercianti

La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 indica per il 2026 i seguenti valori relativi a titolari e coadiuvanti/coadiutori:

Voce	Valore 2026
Minimale di reddito annuo	18.808,00 euro
Aliquota fino a 56.224,00 euro di reddito	24,48%
Aliquota sulla quota di reddito eccedente 56.224,00 euro	25,48%
Contributo annuo sul minimale	4.611,64 euro (4.604,20 euro per IVS e finanziamento dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, oltre a 7,44 euro per maternità)
Massimale di reddito per chi è iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o ha anzianità contributiva a tale data	93.707,00 euro (contributo IVS massimo 23.314,31 euro)
Massimale di reddito per chi ne è privo, con iscrizione dal 1° gennaio 1996	122.295,00 euro (contributo IVS massimo 30.598,53 euro)

I massimali sono limiti individuali, riferiti a ciascun soggetto operante nell'impresa e non all'impresa nel suo complesso; il massimale di 122.295,00 euro non è frazionabile in ragione mensile. Secondo la circolare n. 14/2026, i contributi sul minimale si versano alle scadenze del 18 maggio, del 20 agosto e del 16 novembre 2026 e del 16 febbraio 2027.

Secondo la circolare n. 62/2026, i contributi sulla quota eccedente il minimale seguono le scadenze delle imposte sui redditi: saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 30 giugno 2026, ovvero entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%, e secondo acconto 2026 entro il 30 novembre 2026.

L'INPS mette a disposizione, con accesso libero e anonimo dal 3 luglio 2026, il simulatore di calcolo dei contributi di artigiani e commercianti. Il simulatore applica i criteri dell'Istituto e non incorpora, di per sé, la valutazione degli effetti delle pronunce della Corte.

Elementi da esaminare nella singola posizione

La valutazione della posizione del socio richiede, in sintesi:

- la verifica dei presupposti di iscrizione, con riguardo all'attività effettivamente prestata nella società e alla sua abitualità e prevalenza rispetto alle altre attività lavorative del socio, anche svolte all'estero;
- la distinzione tra attività lavorativa nella società e incarico di amministratore, con l'esame separato degli eventuali obblighi verso la Gestione separata;
- per il socio che lavora in un altro Stato, l'individuazione del regime di coordinamento applicabile (regolamento UE, convenzione bilaterale o assenza di accordi);
- la ricostruzione, per ciascun periodo, delle delibere di destinazione degli utili, delle distribuzioni effettuate e dell'eventuale opzione per la trasparenza;
- il confronto tra la base determinata secondo le istruzioni dell'INPS e quella risultante dal principio della Cassazione, con l'indicazione del rischio di contestazione;
- in presenza di un avviso di addebito, il computo del termine di quaranta giorni e la valutazione dei motivi per un'eventuale richiesta di sospensione;
- la documentazione a supporto, tenuto conto dell'onere della prova a carico dell'Istituto.

Riferimenti dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 il regime di trasparenza degli artt. 115 e 116 TUIR è disciplinato dagli artt. 124 e 125 del testo unico approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, come indicato anche dalla sentenza n. 25377/2026. Dalla stessa data l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è disciplinata dall'art. 131 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che riprende l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 e si applica all'avviso di addebito in forza dell'art. 242 del medesimo testo unico.

Fonti normative, di prassi e giurisprudenza

- Art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- Art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
- Art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438.
- Art. 12, comma 11, e art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- Art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; dal 1° gennaio 2027, art. 131 e art. 242 del testo unico approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
- Art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
- Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (artt. 11 e 13) e regolamento (CE) n. 987/2009 di applicazione (artt. 5 e 16).
- Corte di giustizia UE, 6 settembre 2018, C-527/16.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR: art. 115 e art. 116; dal 1° gennaio 2027, artt. 124 e 125 del testo unico approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
- Art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 e relativa notizia INPS.
- Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026.
- Simulatore INPS di calcolo dei contributi di artigiani e commercianti e relativa notizia.
- INPS, circolare n. 71 del 27 aprile 2021 (Regno Unito).
- INPS, Stati extra UE convenzionati con l'Italia.

- Cass., sez. lav., sent. 21 febbraio 2017, n. 4440; sent. 7 marzo 2017, n. 5690; ord. 2 maggio 2018, n. 10426; ord. 19 luglio 2018, n. 19273; ord. 27 gennaio 2021, n. 1759; ord. 15 agosto 2025, n. 23337.
- Cass., Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25694.
- Cass., sez. lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25377, e pronunce coeve nn. 25378-25383, 25465-25467, 25628-25630, 25780-25781 del 2026; ord. 20 ottobre 2026, n. 27343.

Approfondimenti e contatti

Le domande frequenti sviluppano i principali quesiti. È opportuno che la verifica dei presupposti dell'iscrizione e della base contributiva sia svolta prima della notifica di un avviso di addebito o, comunque, entro il termine per l'opposizione. Per l'esame della posizione e della documentazione è disponibile la pagina contatti di Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. s.r.l.

Domande frequenti dedicate

Contributi INPS dei soci di srl nella Gestione commercianti: domande frequenti

Altre guide

Holding di famiglia e passaggio generazionale

Exit tax e trasferimento di residenza

Tutte le guide operative

Domande frequenti

Fonti verificate al 9 novembre 2026.